



# Corte d'Appello di Milano

Ufficio Innovazione

Le informazioni contenute nella presente nota sono reperibili sul **Portale dei servizi telematici** all'indirizzo [pst.giustizia.it](http://pst.giustizia.it) accessibile direttamente anche dal sito della Corte di Appello. In questo breve vademecum le informazioni sono state integrate con note dell'Ufficio **Innovazione della Corte di Appello di Milano**.

## **Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia**

<http://pst.giustizia.it>

Il **portale dei servizi telematici** del Ministero della Giustizia ha uno spazio pubblico consultabile da tutti e uno spazio in area riservata a cui possono accedere tutti i soggetti interni ed esterni che vengono a contatto con il mondo giustizia.

Si naviga per utente (cancelliere, giudice, Avvocato, Ausiliario del giudice, Ente pubblico, etc.) e l'accesso può avvenire sia con le credenziali ADN per i soggetti interni e sia con smart card (per i soggetti interni ed esterni). Dal 2021 si accede anche con SPID.

## **REGINDE**

## **Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali**

Il [Registro Generale degli Indirizzi Elettronici](#) (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni (Avvocati, CTU, Notai, etc.) ai sensi del [DM 44/2011](#).

Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito **Soggetti**), l'iscrizione al RegIndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al [DM 44/2011](#) - art 8. Nello specifico, l'ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata:

1. l'ordine o l'ente inviano una [richiesta di censimento](#) formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:
  - informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine;
  - la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i **Soggetti**;
  - il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui **Soggetti**.

La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: [prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it).

*Attenzione: questa è solo la prima fase. L'invio del nominativo del delegato non definisce la procedura (come erroneamente induce a ritenere molti enti). Occorre, a cura del delegato, inviare secondo la procedura, l'elenco dei soggetti iscritti nell'Albo o Ordine. Infatti:*



# Corte d'Appello di Milano

Ufficio Innovazione

2. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l'ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti.
3. Il file, *ComunicazioneSoggetti.xml*, deve essere conforme al formato definito nella struttura [ComunicazioneSoggetti.xsd](#) ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file [TipiBaseReGIndE.xsd](#) e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, **esclusivamente via PEC**, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, [Esiti.xml](#). Per un maggior dettaglio si rimanda al [documento di approfondimento](#) allegato alla presente scheda.

I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E' possibile eseguire l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file *ComunicazioneSoggetti.xml* opportunamente compilato all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.

Nella sezione Documenti della presente scheda è possibile scaricare un [FAC-SIMILE](#) semplificato del file da utilizzare per la comunicazione dei soggetti da registrare nel RegIndE. Per la compilazione si consiglia di utilizzare un elaboratore di file XML (esempio: NotePad++ con plugin XMLTOOL per la validazione).

## **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE)**

In accordo con quanto regolamentato dal [DM 44/2011](#), il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

1. appartenenti ad un ente pubblico
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende).



# Corte d'Appello di Milano

Ufficio Innovazione

Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell'ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.

In allegato alla presente scheda è riportato lo [schema di riepilogo](#) dei flussi che alimentano il RegIndE.

L'inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel [provvedimento](#) contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate.

## A) **Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici**

Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all'ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda [Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici](#). Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di 'difensore' è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall'ordine professionale o dall'ente di appartenenza.

## B) **Registrazione in proprio di un soggetto**

I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo, **ad eccezione degli avvocati**, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l'apposita funzionalità disponibile su questo Portale.

In quest'ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identificazione c.d. "forte" (art. 6 del [provvedimento](#)), tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato:

- a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale.

Ad autenticazione avvenuta, fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file **contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell'incarico** da parte del giudice. Tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la



# *Corte d'Appello di Milano*

*Ufficio Innovazione*

registrazione.

Qualora il professionista s'isciva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell'albo da parte dell'ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall'ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista.

Il contenuto del ReGIndE è [consultabile](#) dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull'[area riservata](#) di questo Portale.

**INI-PEC** ([clicca sul titolo per accedere](#))

Reginde è affiancato da INI-PEC che è l'**Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico**, il quale mette a disposizione degli utenti gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano.

L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge, e si può consultare all'indirizzo <http://www.inipec.gov.it/>.

Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse.

Se l'azienda o il professionista cercato è presente nell'indice, INI-PEC fornisce all'utente l'indirizzo richiesto.

Il reperimento delle informazioni di tutti gli operatori economici che per legge devono possedere un proprio indirizzo PEC è ora più agevole ed efficace grazie ad INI-PEC.

INI-PEC è uno strumento realizzato da InfoCamere in attuazione del [decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179](#).

## **Consultazione del registro INI-PEC Professionisti**

Allo scopo di individuare l'indirizzo PEC di un professionista da utilizzare nelle comunicazioni/notificazioni cancelleria, è stata introdotta nei sistemi SICID/SIECIC la seguente modifica:

- Il sistema estende la ricerca all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti (Registro INI-PEC).
- L'indirizzo PEC del soggetto professionista (CTU) sarà ricercato prima nel registro INI-PEC e, qualora non risultasse in tale registro, nel REGINDE.



# *Corte d'Appello di Milano*

*Ufficio Innovazione*

Attenzione: Si potrebbe porre, quindi, un problema di conflitto tra PEC del professionista nel momento in cui questi abbia indicato PEC diverse ai due registri.

Questa problematica è abbastanza frequente, in quanto, capita spesso che, ad esempio il CTU, sostenga di non aver ricevuto una nomina solo perché lui si aspetta tale comunicazione sulla PEC registrata a REGINDE, quando in realtà è arrivata sulla PEC (magari meno utilizzata) registrata su INI-PEC.

Per la sola comunicazione telematica al professionista è sufficiente il censimento in INIPEC, mentre per l'accesso al fascicolo è necessario essere censito anche in REGINDE.

Pertanto, il Professionista può accedere al proprio fascicolo a condizione che:

- Acceda dal portale dei servizi telematici con smart card, entrando nella sezione "Fascicoli personali"
- Sia censito nel REGINDE
- Sia censito nell'anagrafica distrettuale SICID/SIECIC
- Sia associato al fascicolo da parte della cancelleria. A tal proposito si specifica che il professionista CTU può accedere al fascicolo solo dopo il **giuramento** (correttamente scaricato dalla cancelleria) e non dopo la nomina. La sola nomina non è sufficiente per ottenere la visibilità del fascicolo.
- La visibilità al CTU cessa con il decreto di liquidazione del giudice.

**Attenzione:** se la cancelleria inserisce il termine di deposito della CTU questo potrebbe inibire a al professionista l'accesso al fascicolo anche prima del deposito della istanza di liquidazione.

## **Strumenti per la Redazione degli atti**

Gli atti che i professionisti depositano attraverso il Portale dei Servizi Telematici (o la Consolle) devono essere redatti con uno strumento che si chiama "**redattore Atti**", che consente a chi deposita di compilare la busta, composta dall'atto vero e proprio, firmato digitalmente e dal file XML che contiene i cd "dati atto" (codice ufficio, numero di ruolo, etc,) ed inviati all'indirizzo PEC TELEMATICO (da non confondere con l'indirizzo PEC dell'Ufficio Giudiziario) che risulta da l Portale dei Servizi telematici, e che per la Corte è [ca.milano@civile.ptel.giustiziacert.it](mailto:ca.milano@civile.ptel.giustiziacert.it) , previo scarico del certificato.

Una serie di strumenti o software per la redazione degli atti è reperibile nel portale dei servizi telematici, nella sezione download e cliccando su "[strumenti per la redazione degli atti](#)" (clicca sul link per accedere).



# *Corte d'Appello di Milano*

*Ufficio Innovazione*

Vengono elencati una serie di programmi (gratuiti o pagamento a seconda che si richiedano servizi aggiuntivi associati al software) con caratteristiche simili tra loro, pertanto “uno vale l’altro”.

Questi sono al momento i canali istituzionali utilizzati dai sistemi di cancelleria per il deposito degli atti da parte dei professionisti (avvocati e CTU).

**Qualunque altra modalità di deposito (tramite Pec ordinaria, mail, cartaceo, etc.) non è da considerarsi valida.**